

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica

RIESAME LEGGE REGIONALE : "Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

ART. 1

(Piano regionale per la casa)

1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore Edilizia Residenziale Pubblica provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.

5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione

ART. 2

(Anticipazioni)

1. La Regione, con Decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma da restituire.

2. L'anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono all'ultimazione dei lavori entro diciotto mesi dalla data di inizio degli stessi.

4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.

5. Il penultimo comma dell'art. 16 della L.R. 19.4:1984 n. 18, è abrogato.

ART. 3

(Limiti di reddito)

1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, iniziale o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.

ART. 4

(Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni)

1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite/esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ART. 5

(Integrazione agevolazioni concessi da enti diversi dalla Regione)

1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri enti nazionali e della Comunità europea, possono concorrere per l'ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.

ART. 6

(Modifiche L.R. 17 aprile 1984, n. 17)

1. All'art. 10 della L.R. 17 aprile 1984, n. 17, sono appor-
tate le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) Il terzo comma è così sostituito : "Gli interventi di costruzio-
ne di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano
programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono asse-
gnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre
il periodo di preammortamento".
- 2) Il quinto comma è così sostituito : " Per tali interventi e per
quanto non previsto dal presente articolo si applica la discipli-
na della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni".
- 3) L'ottavo comma è abrogato.
- 4) E' aggiunto il seguente ultimo comma: " Per gli alloggi costrui-
ti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle
Cooperative Edilizie e loro Consorzi, se venduti a Comuni o dati
in locazione, ai sensi della Legge 22.7.1982, n. 392, ai Comu-
ni, agli I.A.C.P. o a cittadini aventi i requisiti previsti dal-
l'art. 22 della legge 5.8.78, n. 457 e successive integrazioni
e modifiche, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo
le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall'art. 20,
lett.b), e con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art.
19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettua-
ta a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione
di cui all'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, nonchè in quel-
la di cui agli artt. 7) e 8) della Legge 28.1.1977, n. 10".

ART. 7

(Disposizioni varie)

1. Alle agevolazioni previste dalla L.R. 29.8.1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorchè la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l'edilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5.8.78, n.457.

2. Il termine stabilito dall'art.10, 3° comma, della L.R. 29 gennaio 1984, n. 6, per la opzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.

3. L'ultimo comma della'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1981, n. 16, è abrogato .

4. Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 della Legge 28gennaio 1977, n. 10.

ART. 8

(Modifiche alla L.R. 4 marzo 1984, n. 12)

1. I commi 1° e 2° dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1984, n. 12, sono così modificati:

- 1) La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonché dell'anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli I.A.C.P. provinciali.

- 2) A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente.
- 3) Per lo svolgimento delle attività regionali riguardanti l'attuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

ART. 9

(Agevolazioni regionali per l'acquisto della prima abitazione)

1. La Regione agevola l'acquisto ed il recupero della prima abitazione da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi per i mutui e/o con contributi in conto capitale.

2. I massimali di mutuo e di reddito ed i contributi regionali in conto interessi e/o in conto capitale, nonché i criteri della eventuale cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento a quelli fissati per l'E.R.P. in sede nazionale.

3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio regionale di previsione, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.

4. Per i mutui bancari previsti dal presente articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito abilitati operanti nel territorio regionale.

5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al precedente terzo comma, presentano domanda alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - ed all'Istituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.

6. L'Istituto di credito prescelto cura l'istruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella convenzione di cui al precedente 4° comma e ne trasmette le risultanze alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - che emette il conseguente provvedimento di concessione.

7. Per la parte non disciplinata dalla normativa regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente.

ART. 10

1. Gli Istituti di Credito Fondiario convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purchè convenzionate ai sensi dell'art. 7 della Legge 28/1/77, n.10, sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.

2. La garanzia regionale, in presenza di formalità non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la piena operatività dell'ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da sussidiaria si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti della Regione nelle ragioni di credito vantate dall'Istituto mutuante e nell'azione di responsabilità da esperire nei confronti del notaio certificante.

3. La presente norma si applica a tutte le operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state perfezionate con l'atto di erogazione e quietanza finale.

ART. 11

1. I redditi di lavoro prodotti all'estero da cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per l'acquisto o l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.

ART. 12

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto al capitolo 0102080 " Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni acquisto e recupero : ll.rr. 57/79 - 33/80 - 45/80 - 6/84 - 16/81 - 76/80 - 50/81 - 3/83 - 48/85 e successive modificazioni ed integrazioni per ammortamenti e semestralità ammortamento conguagli ll.rr. riferite agli interventi per edilizia agevolata" del bilancio di previsione 1986 approvato con d.r. n. 4 del 19.2.1986.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Mario Anese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
(Silvana Vernola)

E' estratto del verbale della seduta del 26 febbraio 1986 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Prof. Nicola Di Cagno)
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
(Silvana Vernola)